

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 038CSA– RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Agostino Chiappiniello – Componenti; Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIRRI ALEX SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)

La Società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Alex Sirri dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016) in seguito alla gara Livorno/Arezzo del 24.10.2016, che così ha motivato il relativo provvedimento: “per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, dopo la notifica del provvedimento avvicinava minacciosamente il proprio viso a quello dell’arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive”.

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Alex Sirri, eccessiva ed ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal calciatore al momento della notifica del provvedimento arbitrale e ne chiede pertanto la riduzione.

A detta della società reclamante, il giocatore non avrebbe proferito le parole di “apertura” “sei un pezzo di merda, sei un bastardo” e non si sarebbe avvicinato al viso dell’arbitro con fare minaccioso. Pertanto, la condotta del giocatore, sia per il tenore dell’espressione usata, sia per le modalità con la quale è stata formulata, dovrebbe essere considerata meramente irrispettosa, o se si vuole offensiva, ma mai minacciosa.

La società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. ritiene inoltre che le frasi rivolte verso l’arbitro non possano reputarsi “reiterate” trattandosi di un *unicum fenomenologico*: frasi pronunciate nei confronti dell’arbitro nell’ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità e quindi, nell’arco di un solo ed unico spazio temporale.

Conclude la società U.S. Arezzo Calcio S.r.l., chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore da 4 a 2 giornate effettive di gara od, in denegata ipotesi, da 4 a 3 giornate effettive di gara.

Alla riunione del 4.11.2016 è comparso l’Avv. Paolo Rodella per la società reclamante, il quale ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal calciatore Alex Sirri, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, supportato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può che

qualificarsi come condotta, offensiva, ingiuriosa e minacciosa nei confronti del Direttore di Gara e non, quindi, meramente irrispettosa come sostiene la difesa della società reclamante.

Infatti, così recita il rapporto arbitrale: “Calciatori espulsi e motivazione: al 24° 2 T. il n. 23 Sirri Alex (Arezzo) per somma di ammonizioni entrambe per gioco falloso. La prima al 5° ST, la seconda al 24° ST. Lo stesso calciatore dopo la notifica del cartellino rosso mi si avvicinava in modo minaccioso al viso e mi urlava: “sei un pezzo di m....., sei un bastardo, bravo fai il fenomeno pezzo di m....”.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere offensivo, ingiurioso e minaccioso del comportamento tenuto dal calciatore della società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. che deve essere stigmatizzato e censurato con fermezza e con idoneo provvedimento disciplinare.

Pertanto, sulla scorta delle espressioni proferite dal calciatore Alex Sirri nei confronti del Direttore di Gara, ritenute altamente offensive ed oltraggiose e non già meramente irrispettose e sulla scorta del suo comportamento minaccioso posto in essere, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, così come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto, peraltro, che la squalifica per un turno attiene all'espulsione per doppia ammonizione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Arezzo di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Calciatore Davide Moscardelli la squalifica di 3 giornate effettive di gara, per quanto accaduto nella gara Livorno/Arezzo del 24.10.2016 (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016).

In particolare, il Moscardelli nella predetta gara in seguito ad una ammonizione comminata dall'arbitro, profferiva nei confronti di quest'ultimo, così come risulta dal referto arbitrale, parole offensive, dicendogli “sei ridicolo, ti devi vergognare, sei veramente ridicolo, non ho mai visto uno più scarso di te, fai ridere tu e il tuo assistente”.

Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società U.S. Arezzo S.r.l., deducendo che le affermazioni riportate nel referto arbitrale non sono state pronunciate dal calciatore Moscardelli o, comunque, non profferire nei termini riportati.

Inoltre, in ragione dei fatti contestati la sanzione appare eccessiva.

La Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione da 3 giornate a 1 giornata effettiva e, in via subordinata, a 2 giornate di gara effettive.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Tenuto conto dell'assetto complessivo della fattispecie e del comportamento del calciatore, si può addebitare al Moscardelli la sanzione minima di 2 giornate effettive di gara come previsto dall'art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S..

Va premesso che le risultanze del referto del Direttore di gara, secondo quanto positivamente previsto dall'ordinamento di settore, presentano un valore probatorio privilegiato e, peraltro, nel caso di specie, non sono rimasti acquisiti elementi idonei a smentire le stesse, atteso che le doglianze relative si sono limitate ad una contestazione generica e sfornita di supporti concreti.

Nel merito non si può condividere l'assunto difensivo secondo il quale le parole emergenti dagli atti ufficiali di gara non sarebbero ingiuriose e offensive perché non rivolte nei confronti dell'arbitro sotto il profilo personale bensì esclusivamente a criticare il suo operato. Di contro dal chiaro e univoco significato delle parole di cui al referto si evince che, contrariamente all'assunto difensivo, le parole utilizzate, di piano significato lesivo, sono indirizzate in modo diretto nei confronti dell'arbitro e non aggettivano e qualificano in alcun modo l'operato dello stesso. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso in esame.

Del pari si deve giudicare destituito di fondamento l'assunto concernente la insussistenza della reiterazione nel senso di seguito precisato.

Invero, nella specie, se è vero che le condotte accertate possono essere inquadrate nel medesimo contesto fenomenologico e considerate una sorta di sviluppo della medesima azione, pur tuttavia non si può non rilevare che le offese sono state rivolte nei confronti non solo dell'arbitro ma anche del suo assistente e quindi possono essere assimilate ad un'ipotesi di concorso formale che, in virtù della lesività plurisoggettiva della condotta, è connotata da una maggiore gravità.

Quindi, anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso si appalesa infondato.

Passando ad esaminare il motivo di ricorso avanzato in via subordinata, ovvero l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata, questa Corte ritiene, come già illustrato, che, da una parte, le parole pronunciate sono sicuramente irrispettose e ingiuriose ma, dall'altra, che non appaiono caratterizzate da una particolare gravità e pertanto, anche in applicazione di una valutazione attenuata, la sanzione da irrogare al Moscardelli nel caso di specie può essere ridotta, in accoglimento della richiesta subordinata, alla sanzione minima di due gare prevista dalla norma per condotte analoghe a quella in esame.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Arezzo di Arezzo riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Fabio Di Cagno – Componenti;
Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARACATANIA/LECCE DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)

Con reclamo in data 2.11.2016, preceduto da rituale preannuncio, la società Calcio Catania ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo della Lega Pro le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 “per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che vi permanevano nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi da parte di addetti federali” (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016).

La reclamante lamenta l'eccessiva gravosità e severità della sanzione sul presupposto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di significative circostanze attenuanti che così riassume: a) meritoria opera di collaborazione svolta dalla società con le Forze dell'Ordine sia a fini preventivi che di vigilanza; b) ininfluenza delle condotte contestate sul regolare svolgimento della gara.

La reclamante, inoltre, invoca alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali la stessa sanzione di € 1.500,00 sarebbe stata dimezzata a € 750,00, nonostante la maggiore gravità dei fatti ivi accertati.

Conclude quindi, per le anzidette ragioni, per una congrua e sensibile riduzione dell'ammenda.

Il reclamo è stato esaminato nella riunione del 4.11.2016 e deciso come da dispositivo, previa discussione svolta dal legale della società.

Le doglianze della società Calcio Catania sono fondate solo in parte.

Va premesso e precisato che non può certo costituire circostanza attenuante rilevante nel caso di specie la scrupolosa osservanza, da parte di essa società, dell'obbligo di prestare assistenza e collaborazione alle Forze dell'Ordine, in quanto ciò, da una parte, rappresenta un preciso obbligo cui tutte le società devono attenersi e la cui violazione, se verificatasi in termini di carattere generale, potrebbe addirittura rilevare sul piano disciplinare. D'altra parte, va rilevato che la violazione in contestazione, come di seguito esaminata in fatto, è intervenuta in una zona dell'impianto che dovrebbe rientrare nell'ambito di controllo della società ospitante e del servizio di

sicurezza alla stessa affidato.

Le considerazioni illustrate non consentono, quindi, l'applicazione dell'attenuante invocata.

Ciò premesso, va rilevato in fatto che risulta acclarata, anche perché non contestata, la circostanza della presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate e del loro mancato allontanamento, nonostante i reiterati inviti in tal senso da parte di addetti federali. Tale violazione, di indubbio rilievo disciplinare, si appalesa senza dubbio assai significativa, soprattutto se si considera che il Commissario di Campo, nel suo rapporto, ha precisato di non aver ricevuto alcuna collaborazione, ancorché espressamente sollecitata, da parte del Dirigente Accompagnatore della società Calcio Catania.

Se dunque, anche per tale motivo, appaiono inconferenti i precedenti giurisprudenziali invocati dalla reclamante, non può tuttavia non considerarsi che i fatti contestati si sono risolti in una violazione meramente formale, posto che le persone non autorizzate (quattro in tutto) non risultano avere in alcun modo interferito, neppure sul piano meramente verbale, con le normali operazioni che si sono appunto regolarmente svolte all'interno degli spogliatoi al termine della gara.

A parere della Corte, pertanto, ricorrono giusti motivi per ridurre a € 1.000,00 la sanzione comminata dal Giudice Sportivo della Lega Pro.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 21 novembre 2016

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio